



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
UO GESTIONE PRESENZE E ACCESSORIO

GM

A tutto il personale TAB

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia” - Artt.24, 25 e 26.

Il Capo II “*Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori*” del Decreto Legge in oggetto, contiene numerose disposizioni in merito ai permessi, ai congedi e alle assenze fruibili dal personale dipendente durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:

- l’art. 24 (**Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104**) prevede che “*il numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.*” Pertanto può fruire di permessi retribuiti per 18 giorni (3 +3 già previsti incrementati di ulteriori 12 giorni) complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020:
 - il dipendente, cui è riconosciuta disabilità grave (art. 33, comma 6, Legge 104/92);
 - il dipendente che assiste una persona con invalidità grave (art. 33, comma 3, Legge 104/92).I dipendenti dovranno inserire la richiesta su IRISWEB.

- l’art. 25 (**Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19**) prevede che, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire, alternativamente, per i figli di età inferiore a 12 anni, di uno specifico congedo, continuativo o frazionato e comunque non superiore a 15 giorni, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
 - Il limite di età di 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità (art.3 comma 3 Legge 104/92);
 - I genitori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
UO GESTIONE PRESENZE E ACCESSORIO

attività didattiche di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- La possibilità di fruire di tale congedo è subordinata alle seguenti condizioni:
 - che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
 - che uno o entrambi i genitori non stiano già fruendo di analoghi benefici.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui sopra con diritto all'indennità pari al 50% della retribuzione e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Le domande relative alle richieste di congedo devono essere inviate all'indirizzo mail presenze.accessorio@unipa.it utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente nota.

- l'art. 26 (**Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**) prevede, anche per i dipendenti pubblici, che, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, per le seguenti categorie di personale:
 - dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92;
 - lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una situazione di rischio derivante dalle seguenti condizioni:
 - a) immunodepressione;
 - b) esiti da patologie oncologiche;
 - c) svolgimento di terapie salvavita ai sensi dell'art. 3 comma legge 104/92.

La domanda per la fruizione del periodo equiparato al ricovero ospedaliero dovrà essere inviata all'indirizzo mail presenze.accessorio@unipa.it con allegata certificazione, attestante la situazione di rischio prevista dalla norma, rilasciata dai competenti organi medico legali, e certificazione del periodo di assenza prescritto.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott. Sergio Casella

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Romeo